

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 1 L'orario di funzionamento della Scuola Secondaria di Primo Grado viene stabilito dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Art. 2 Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni alle ore 8:00 e possono entrare nelle aule solo dopo il suono della campana, dirigendosi rapidamente, ma senza correre, verso la classe, dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora. Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante che li accompagnerà fino alla porta. Il tragitto tra la stessa porta e il cancello di uscita sarà sotto la vigilanza del personale ausiliario.

2. ASSENZE

Art. 3 Tutte le comunicazioni Scuola-Famiglia per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e dei permessi di uscita avverranno tramite registro elettronico.

Art. 4 Se un alunno arriva con un ritardo di meno di cinque minuti, l'insegnante ne prenderà nota sul registro di classe; se il ritardo è maggiore, il giorno seguente il ritardo dovrà essere giustificato dai genitori. Se si verificano ritardi frequenti e ingiustificati le famiglie saranno avvertite con comunicazione scritta.

Art. 5 Su richiesta scritta e motivata della famiglia, e comunque per casi eccezionali, gli alunni possono entrare dopo l'inizio delle lezioni o uscire prima del termine delle stesse. Eventuali permessi di uscita anticipata verranno concessi, su richiesta scritta di chi esercita la patria potestà, dal Dirigente Scolastico, o dal Docente Vicario o dal Fiduciario di Plesso, che si accerterà che l'alunno esca accompagnato da un genitore o da persona delegata (per iscritto).

Nel caso in cui un genitore abbia bisogno di prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni per un periodo prolungato, il permesso scritto deve essere rilasciato dal Dirigente scolastico.

Art. 6 Se l'alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la scuola, attenendosi ai criteri igienico sanitari indicati dall'ASL, avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico. Le famiglie, inoltre, comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni. Se la famiglia non è rintracciabile, l'alunno rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.

Art. 7 Gli allievi assenti dalle lezioni, quale che sia il motivo dell'assenza, devono giustificarla puntualmente sul registro elettronico, completa di periodo e motivazione e sottoscritta dalla stessa persona che ha depositato la firma fuma sul libretto.

L'assenza deve essere annotata sul registro di classe dal docente presente alla prima ora. L'insegnante della prima ora ha il compito di controllare e registrare le giustificazioni; qualora riscontrasse cancellature o ipotetiche falsificazioni segnalerà il caso alla famiglia e al Dirigente Scolastico. L'alunno privo di giustificazione sarà segnalato sul registro di classe e ammonito oralmente, ma avrà la possibilità di giustificare nei giorni successivi; se sarà ancora privo di giustificazione dopo 3 giorni il coordinatore di classe contatterà il genitore che dovrà giustificare l'assenza in presenza.

Art. 8 Assenze già programmate per motivi di famiglia devono essere comunicate per iscritto con un congruo anticipo agli insegnanti, al fine di limitare il pregiudizio arrecato alle attività scolastiche.

Art. 9 Ai fini della validità dell'anno scolastico, come previsto dall'art. 11 del D.lvo n. 59 del 19/02/2004, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del Decreto sopra citato. Per casi eccezionali sono stabilite, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite.

3. MATERIALE

Art. 10 Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica, che possono distogliere l'attenzione dalle lezioni. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura di tali oggetti. L' insegnante può ritirare, per poi restituirlo ai genitori, materiale che causi particolare distrazione o che sia ritenuto pericoloso.

Art. 11 Ciascun alunno sarà responsabile dei danni arrecati agli arredi e al materiale scolastico e, accertata la responsabilità individuale, ne risponde pagando il danno arrecato.

Art. 12 Durante l'orario scolastico devono essere tenuti spenti e custoditi all'interno degli zaini i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Il docente potrà autorizzarne l'utilizzo per motivi didattici. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante il telefono della scuola. Tale articolo viene integrato dalla circolare interna n. 13 del 16/09/2019 che, sintetizzando la normativa vigente, vieta la diffusione di "dati personali soggetti a protezione" specificandone responsabilità civili e penali.

4. AULE SPECIALI E ATTREZZATURE

Art. 13 I laboratori sono a disposizione degli alunni, degli insegnanti e di chi richieda di farne uso secondo i regolamenti stabiliti nel Collegio Docenti e affissi. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante.

Art. 14 L'accesso alla palestra è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica. Chi non partecipa alle lezioni di Educazione Fisica resta sotto la sorveglianza dell'insegnante. Gli alunni sosterranno negli spogliatoi il tempo strettamente necessario.

Art. 15 Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità messi a disposizione degli utenti, tutti i docenti, non docenti e alunni sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza. In particolare:

- I docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati.
- Ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell'ambiente scolastico e di tutto ciò che è di proprietà comune (locali, arredi, attrezzature, ecc.), eviterà sprechi di qualsiasi genere e segnalerà agli insegnanti e al personale ausiliario eventuali danni da lui constatati, risponderà dei danni dei quali sia riconosciuto direttamente e volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza dell'insegnante o del personale della scuola. Libri, materiali e strumenti usati per le lezioni dovranno essere ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati all'insegnante.

Art. 16 L'inadempienza da parte degli studenti comporta, previo l'invito allo studente ad esporre le proprie ragioni e l'accertamento della responsabilità personale, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni secondo quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina.

5. COMPORTAMENTO

Art. 17 Durante l'ora di lezione l'alunno deve:

- restare nell'aula al proprio posto.
- alzare la mano ed attendere l'autorizzazione a parlare in caso di intervento: è un diritto-dovere, tra compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e fare eventuali osservazioni e obiezioni;
- accettare le regole di comportamento che la classe si dà democraticamente al suo interno; Gli alunni dovranno inoltre:
 - tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato;
 - seguire le indicazioni comportamentali dei docenti e del personale della scuola;
 - mantenere sempre un comportamento corretto;
 - frequentare gli ambienti della Scuola con abbigliamento adeguato e decoroso;
 - non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro della scuola o durante le pause di lezione;
 - non usare espressioni volgari.

Per quanto concerne atteggiamenti vessatori (bullismo), agiti in presenza o attraverso i social media si rimanda al

regolamento di disciplina che recepisce la Legge 71/2017 in materia di Cyberbullismo.

Art. 18 L'intervallo va vissuto come momento educativo che estenda il rapporto di socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche. Durante l'intervallo gli alunni di ogni classe saranno sorvegliati dall'insegnante, all'esterno dell'aula. L'insegnante è responsabile della vigilanza degli alunni affidatigli. In prossimità dei servizi, la vigilanza è integrata dal personale ausiliario.

Art. 19 Durante le lezioni nessun alunno deve allontanarsi dall'aula o dal suo posto senza averne chiesto il permesso. Gli allievi possono recarsi al bagno individualmente. E' vietato uscire durante il cambio dell'ora.